

Commissione edilizia: non consentita la presenza di organi politici

19 Luglio 2005

Il Ministero dell'Interno è intervenuto a fare chiarezza in merito alla possibilità per gli organi politici, come i consiglieri, l'assessore competente all'urbanistica ovvero il Sindaco, di essere presenti all'interno della Commissione edilizia.

Le incertezze interpretative derivano dalla lettura dell'art. 107 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza sui provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire.

Con apposita circolare, e richiamando anche quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere n.2447/03 del 13 giugno 2003, il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali) ha sciolto il dubbio interpretativo nel senso che non è consentita la presenza di organi politici nella Commissione edilizia e che qualora sia prevista dai regolamenti comunali gli stessi dovranno essere modificati in tal senso.

La soluzione adottata si fonda anche su un principio generale del nostro ordinamento che sancisce la netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e di quelle di gestione (proprie dei dirigenti).

Rileva, infine, la circolare che la Commissione edilizia non è più un organo necessario ex lege e pertanto gli Enti locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la composizione e indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla.